

D. R. n. 363

Teramo, 19 LUG. 2015

### IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168 e s.m.i.;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., in particolare gli articoli 18 e 24;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e s.m.i., in particolare l'art. 17, comma 3, lettera c);
- VISTO** il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 e dell'art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010", emanato con D.R. n. 469 del 30 dicembre 2011 e aggiornato con D.R. n. 84 del 7 marzo 2014, con D.R. n. 365 del 27 ottobre 2014 ed infine con D.R. n. 19 del 13 gennaio 2015;
- ATTESA** l'opportunità di apportare una modifica al suddetto regolamento, in particolare all'art. 4, comma 1 e all'art 9, comma 2, riguardanti la presenza maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui agli articoli 18 e 24 della legge 240/2010 di docenti esterni all'ateneo, *in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale*;
- VISTA** la delibera del 24 giugno 2015, con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche all'art. 4, comma 1 e all'art 9, comma 2 del citato Regolamento, deliberando quanto segue:  
-all'art. 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole "di cui rispettivamente almeno due esterni all'Università di Teramo," sono aggiunte le seguenti parole "*in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale*".  
-all'art. 9, comma 2, primo periodo, dopo le parole " con presenza di almeno due docenti esterni all'ateneo," sono aggiunte le seguenti parole "*in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale*".
- VISTA** la delibera del 24 giugno 2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al detto Regolamento, apportate dal Senato Accademico con la citata delibera del 24 giugno 2015;
- ACCERTATO** che il suddetto regolamento non rientra tra quelli la cui adozione o modifica è sottoposta al controllo di legittimità e di merito nella forma di richiesta motivata di riesame, previsto dall'art. 6, comma 9, della citata legge n. 168/1989;

### DECRETA

È emanato il "*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 e dell'art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010*", con le modificazioni di cui in premessa, come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.



IL RETTORE

Luciano D'AMICO

IL PRORETTORE VICARIO

Prof. Dino Mastrocola

# **Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 e dell'art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010.**

## **Articolo 1 Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 240/2010, dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e in coerenza con il codice etico dell'Università di Teramo.

## **Articolo 2 Richieste delle strutture**

1. Ciascuna Facoltà nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad essa assegnate, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia; per ciascun posto per il quale si richiede la copertura la delibera della Facoltà dovrà contenere le informazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del successivo comma 4.
  2. La richiesta della Facoltà è approvata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di seconda fascia.
  3. Nella proposta della Facoltà dovrà inoltre essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
    - a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1 comma 9 della legge n. 230/2005;
    - b) chiamata in base all'esito di procedura selettiva, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della legge n. 240/2010 aperta a studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale, anche ai sensi della legge n. 210/1998 e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. La procedura selettiva è altresì aperta alla partecipazione di professori di prima o di seconda fascia già in servizio e a studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle da ricoprire;
    - c) chiamata in base all'esito di procedura valutativa di professori di prima e seconda fascia già in servizio presso l'Ateneo ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 24 comma 5 con l'indicazione degli standard qualitativi e comma 6 della legge n. 240/2010;
  4. La delibera della Facoltà deve contenere:
    - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
    - b) la sede di servizio;
    - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
    - d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
    - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
    - f) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione di cui al comma 3 lettera c) del presente articolo;
    - g) il trattamento economico proposto ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria proposta;
    - h) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3.
- Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 3 lettera b) del presente articolo:
- i) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
  - j) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio.
5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale.
  6. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa.

TITOLO I  
COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010)

Articolo 3  
Procedure selettive

1. La procedura selettiva è avviata, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con la pubblicazione di un bando, emanato con decreto rettorale, sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
  - a) il numero dei posti messi a bando;
  - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
  - c) la Facoltà richiedente;
  - d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
  - e) l'eventuale profilo tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
  - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
  - g) il trattamento economico e previdenziale proposto;
  - h) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
  - i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
  - j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
  - k) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;
  - l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
  - m) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Articolo 4  
Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà che ha richiesto la copertura del ruolo, ed è composta da tre Professori di prima fascia, di cui rispettivamente almeno due esterni all'Università di Teramo, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. La proposta dei nominativi deve essere accompagnata dai curricula dei docenti. I componenti sono scelti fra i Professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, dello stesso macrosettore. La Commissione deve includere al proprio interno almeno un commissario appartenente ad ognuno dei settori scientifico disciplinari che determinano il profilo della selezione, se indicato.
2. I componenti esterni all'Università di Teramo possono anche provenire da Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore di prima fascia.
3. Nelle commissioni di selezione di professori ordinari di cui all'art.18 legge n. 240/2010 almeno un componente di elevato profilo scientifico deve provenire da un'università o centro di ricerca di un paese OCSE.
4. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all'articolo 1 del presente regolamento, nella composizione della Commissione deve essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.
5. La Commissione individua al suo interno un presidente ed un segretario verbalizzante.
6. Non possono far parte della Commissione i Professori impegnati nelle Commissioni per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale.
7. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di riconsiliazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione di valutazione da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione. Se la causa di riconsiliazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
8. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
9. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
10. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.

Articolo 5  
Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:
  - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
  - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
  - c) professori già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
  - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà che richiede la attivazione del posto o alla Facoltà che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 6  
Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La Commissione effettua una valutazione comparativa sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.
2. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard previsti dall'articolo 24 comma 5 della legge n. 240/2010 e degli ulteriori elementi previsti dalla Facoltà.
3. Al termine dei lavori, la Commissione seleziona i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto ed individuate nel bando stesso, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

Articolo 7  
Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito dell'Ateneo.
6. La nomina del candidato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali sono stati banditi i posti è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 8 ed è disposta con decreto rettorale.

Articolo 8  
Chiamata di un candidato selezionato

1. Conclusa la procedura, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, la Facoltà trasmette con riferimento alla sostenibilità finanziaria, al Consiglio di Amministrazione la chiamata di uno dei candidati selezionati. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato la Facoltà non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

TITOLO II  
CHIAMATA IN BASE ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMI 5 E 6 E ART. 29  
COMMA 8 LEGGE N. 240/2010)

Articolo 9  
Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'articolo 2 da parte del Consiglio di Amministrazione, la Facoltà individua i candidati da sottoporre a valutazione.
2. La procedura valutativa è effettuata da una commissione, nominata con decreto del Rettore su proposta della Facoltà, di tre professori di prima fascia, in funzione della specificità dell'ambito disciplinare, con presenza di almeno due docenti esterni all'ateneo, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. La proposta deve essere accompagnata dai curricula dei docenti. I componenti sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, dello stesso macrosettore. La Commissione deve includere al proprio interno almeno un commissario appartenente ad ognuno dei S.S.D. che determinano il profilo della selezione, se indicato. I componenti esterni all'Università di Teramo possono provenire anche da Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore di prima fascia. L'attività della Commissione è approvata con delibera del Consiglio della Facoltà.
3. Le modalità di svolgimento della procedura da parte della Commissione sono disciplinate dall'articolo 4 commi da 3 a 6 del presente regolamento. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'articolo 6 comma 2 e, per quanto compatibile del comma 3, nonché dell'articolo 8 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 10  
Chiamata del candidato

1. Conclusa la procedura, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, la Facoltà trasmette, con riferimento alla sostenibilità finanziaria, al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

TITOLO III  
STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 24, COMMI 5 E 6  
LEGGE N. 240/2010

Articolo 11  
Modalità di definizione degli standard

1. L'Ateneo definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità a quanto previsto dal D.M. MIUR del 4 agosto 2011, n. 344, negli artt. da 4 a 7. Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, l'Ateneo definisce anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività.
2. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'art. 29, comma 5 della legge n. 240/2010, i candidati hanno avuto accesso al contratto. Se i candidati sono stati inquadrati ai sensi dell'art. 29, comma 7 della stessa legge, quali vincitori di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente comma.
3. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010, l'Ateneo definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo da individuarsi negli incarichi statutari, nelle deleghe o nelle nomine degli organi statutari.

Articolo 12  
Modalità di attribuzione dei punteggi

1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 9 e i punteggi minimi espressi in centesimi che possono essere attribuiti sono i seguenti:

Per le chiamate di prima fascia:

- a) attività di ricerca non meno di 60/100;
- b) attività didattica non meno di 25/100;
- c) attività istituzionali, organizzative e di servizio non meno di 5/100.

Per le chiamate di seconda fascia:

- d) attività di ricerca non meno di 60/100;
- e) attività didattica non meno di 27/100;
- f) attività istituzionali, organizzative e di servizio non meno di 3/100.

Articolo 13  
Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza delle attività con gli elementi di ulteriore qualificazione che, nel caso di procedure valutative di cui all'art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010, siano stati ritenuti necessari ed indicati dalla Facoltà al momento della richiesta di copertura del posto.
2. Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, vengono considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti. Particolare rilevanza verrà attribuita alle metodologie didattiche innovative coerenti con le modalità in uso nell'Ateneo.
3. Limitatamente alle procedure di cui agli artt. 24 commi 5 e 6 della legge n. 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'Ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti. Al riguardo, sono attribuiti punti solo se le percentuali di risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla puntualità sono superiori o uguali al 50 per cento per ciascuna delle attività formative per ciascun anno accademico dell'ultimo triennio oppure se le percentuali di risposte positive ottenute complessivamente dal docente per le attività formative dell'ultimo triennio sono superiori o uguali all'80 per cento sia per la presenza che per la puntualità. Sono esclusi dal novero delle attività formative rilevabili i periodi di godimento di aspettativa concessa nei casi previsti dalla legge. I punti sono attribuiti tenendo in considerazione le percentuali medie di risposte positive al quesito sulla soddisfazione complessiva.  
Le suddette percentuali medie sono calcolate con riferimento alle percentuali di risposte positive ottenute per ciascuna attività formativa ponderate per il corrispondente numero di schede raccolte e riferite al maggior numero di anni accademici per cui sono disponibili le rilevazioni nell'ultimo triennio.

Articolo 14  
Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:
  - a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste, la partecipazione a convegni;
  - b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
  - c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti alla data dell'avviso nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1 e all'art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010 la possibilità di cui all'art. 3 comma 2 lett. j) del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione

dettagliata, deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
  - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
  - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli elementi di ulteriore qualificazione di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
  - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
  - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
  - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili) ;
  - f) per le attività assistenziali e cliniche verrà effettuata nell'ambito dei settori interessati.

#### TITOLO IV DISCIPLINA TRANSITORIA

##### Articolo 15 Disciplina transitoria

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 10 della legge n. 240/2010, la disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
2. Per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e per la mobilità interna dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, continuano ad applicarsi le procedure previste dal "Regolamento per i trasferimenti dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori e per la mobilità interna dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori".
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le chiamate di coloro che hanno conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998, continuano ad applicarsi le procedure previste dall'articolo 2 della medesima legge.
4. In sede di prima applicazione, stanti le scadenze previste dal Piano straordinario per gli associati di cui ai decreti interministeriali del 15 dicembre 2011 e del 28 dicembre 2012 il termine di cui al comma 1 dell'art. 7 è ridotto ad un mese.